Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 1° settembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(8111)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **641**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Micropaleontologia;
Paleobotanica;
Cristallografia;
Analisi mineralogiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 155. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **642**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n 2225; e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 362 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 363. — La scuola di specializzazione in nefrologia medica ha la durata di tre anni, ha sede presso il centro nefrologico dell'Università di Pisa.

E' diretta dal titolare di ruolo della cattedra di semeiotica medica.

Art. 364. — Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di diciotto iscritti.

Art. 365. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;

Aspetti biochimici della funzione renale;

Fisiologia renale;

Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);

Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;

Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;

Insufficienza renale acuta e cronica;

Nefropatie glomerulari;

Nefropatie tubulari;

Farmacologia di interesse nefrologico;

Terapia dietetica e dialitica (1° anno).

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;

Nefropatie vascolari;

Nefropatie malformative e neoplastiche;

Terapia dietetica e dialitica (2° anno);

Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Art. 366. — Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 367. — Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma. Ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.

Art. 368. — Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in « Nefrologia medica ».

Art. 369. — Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Pisa e del relativo regolamento generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 166. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. 643.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto fallimentare;
Diritto penale commerciale;
Istituzioni di diritto pubblico;
Scienza dell'amministrazione;
Teoria generale del diritto;
Storia dei sistemi di relazione fra Stato e Chiesa;
Teoria generale del processo.

Art. 38: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Scienza dell'ortogenesi;
Scienza dell'alimentazione;
Ottica fisiopatologica;
Oncologia sperimentale;
Biologia molecolare;
Dermatologia sperimentale;
Tossicologia;
Virologia;
Biofisica;
Epidemiologia.

Art. 141, relativo alla scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Su proposta della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, udito il consiglio della scuola, il senato accademico può ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 162. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **644**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Politica economica e finanziaria internazionale;
Tecnica della revisione aziendale;
Calcolatori elettronici e sistemi meccanografici;
Storia delle esplorazioni geografiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 160. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971, n. **645**.

Ripartizione di cinque posti di tecnico laureato, istituiti a decorrere dal 1° gennaio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e particolarmente gli articoli 3 e 14;

Considerato che, ai sensi del precitato art. 14, alle università, facoltà ed istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965, deve essere assegnato non meno di un decimo dei cinquanta nuovi posti di tecnico laureato previsti dal citato art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, in corso di registrazione, con il quale sono stati ripartiti, tra gli istituti scientifici delle università, trentotto posti di tecnico laureato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I cinque posti di tecnico laureato degli istituti universitari, istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970 dalla legge 3 giugno 1970, n. 380, di cui all'art. 14 citato nelle premesse, sono ripartiti come segue:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

	Numero dei posti
Facoltà di ingegneria:	—
Istituto di scienza delle costruzioni . . .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di fisica	1

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di fisica	1

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di tecnica aziendale	1
Istituto giuridico	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 156. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **646**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gaetano nel comune di Mondragone.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sessa Aurunca in data 25 aprile 1969, integrato con dichiarazioni 29 aprile 1969 e 24 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gaetano in località Pescopagano del comune di Mondragone (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 174. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **647**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del beneficio coadiutoriale S. Maria del Monte nella parrocchia di S. Giorgio, in comune di Mulazzo.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pontremoli in data 1° gennaio 1970, integrato con postilla 18 giugno successivo, relativo alla erezione del beneficio coadiutoriale dal titolo S. Maria del Monte, in frazione Crocetta del comune di Mulazzo (Massa Carrara), nella parrocchia di S. Giorgio nella frazione Pozzo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 175. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **648**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Centuripe.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nicosia in data 29 giugno 1969, integrato con dichiarazioni 2 ottobre 1969 e 8 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Centuripe (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 176. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **649**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Isidoro, in Sinnai.

N. 649. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari in data 25 marzo 1968, integrato con postilla 21 aprile 1969 e dichiarazioni 1° ottobre 1968 e 30 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Isidoro, in Sinnai (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 177. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **650**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Selargius.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari in data 11 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni del 25 ottobre 1967 e 12 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Selargius (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 178. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **651**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Arezzo.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 21 giugno 1968, integrato con dichiarazione 31 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 181. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. 652.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria di Fatima, in Sciacca.

N, 652. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Agrigento in data 1° marzo 1967, integrato con dichiarazioni 28 dicembre 1967 e 1° dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria di Fatima, in Sciacca (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 179. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. 653.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in Alessandria.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alessandria in data 11 luglio 1970, integrato con dichiarazione del 12 successivo, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 180. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. 654.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Maestro, in Pescara.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 14 aprile 1968, integrato con dichiarazioni 25 ottobre 1969 e 23 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Maestro, in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 182. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. 655.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Assunta nel comune di Castagneto Carducci.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Massa e Populonia in data 19 marzo 1968, integrato con dichiarazioni del 6 giugno successivo e 9 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Assunta in località Marina del comune di Castagneto Carducci (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 183. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Tocai di Lison » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Tocai di Lison » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1970, n. 179;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi

da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Tocai di Lison ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Tocai di Lison » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono esere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 384

Disciplinare di produzione per il vino « Tocai di Lison »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Tocai di Lison » deve essere ottenuto da vigneti costituiti per almeno il 95 % da viti di vitigno Tocai (Tocai friulano) e la rimanentte parte da viti di altri vitigni purchè ad uve bianche.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » comprende in tutto o in parte i seguenti comuni: Portogruaro Pramaggiore, Annone Veneto, Concordia Sagittaria, S. Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto Caomaggiore, S. Stino di Livenza e Caorle in provincia di Venezia, Pravisdomini, Chions, Azzano Decimo, Sesto al Reghena, Cordovado e Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte Girevole; segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue, sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il Terzo Bacino e Canton fino a Ca' la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del 7° Bacino (bonifica Prati nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe; risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di c. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest, la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola fino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo sino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (km. 0,950 a nord di casa Borro).

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di C. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di C. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta (Latisana-Punta Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; segue verso sud-ovest la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto e del canale Nicèssolo fino all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le qq. 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la « Bocca Volta » e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicéssolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e

seguire il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone, e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i cui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue a ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dalla idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino all'altezza della strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare il canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria — alluvionale, di natura prevalentemente argilloso—calcarea fatta eccezione per quelli del territorio di Ramuscello nei quali è ammessa la presenza di materiale ghiaioso.

Sono invece da escludere, i vigneti ubicati in terreni sabbiosi, torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o soggetti ad allagamenti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Tocai di Lison » non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonchè nei territori dei seguenti comuni:

Ceggia, Eraclea, Noventa di Piave, S. Donà di Piave e Torre di Mosto in provincia di Venezia;

Casarsa, Pordenone e Porcia in provincia di Pordenone;

Cessalto, Chiarano, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Portobuffolé in provincia di Treviso;

Bertiolo, Codroipo e Latisana in provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Tocai di Lison » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa, nella misura massima del 5 % del volume, la tradizionale correzione dei mosti o vini aventi diritto alla denominazione « Tocai di Lison » con mosti concentrati ottenuti da uve nella zona di produzione.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo oppure giallo dorato scarico;

odore: leggero profumo caratteristico, gradevole, delicato di fruttato;

sapore: asciutto, caratteristico, sapido, armonico e leggermente di mandorlato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,15;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » è riservato al vino « Tocai di Lison » — rispondente alle norme stabilite dal presente disciplinare — ottenuto da uve prodotte nella zona originaria più antica che comprende le seguenti frazioni comunali:

Lison, Sumaga e Pradipozzo in comune di Portogruaro; Loncon e Carline in comune di Annone Veneto; Belfiore, Blessaglia e Salvarolo in comune di Pramaggiore.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località « Noiare » la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria al Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 fino al ponte all'altezza del km. 59; prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; continua a nord-ovest lungo il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melanetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone-Veneto-Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto incrocia la strada statale n. 53; segue, verso nord-est, la strada statale n. 53 fino al limite di confine di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore (tra il km. 104 e il km. 105). Da qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciat. Segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale La Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con viale Europa; segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto Cao-

maggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon; segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale del Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada comunale per Sumaga fino all'incrocio con la strada statale n. 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località « Noiare », raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Tocai di Lison » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini « Tocai di Lison » e « Tocai di Lison » classico, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8030)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1971.
Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, la commissione regionale per la manodopera agricola per la Calabria composta dai signori:

Saporito dott. Salvatore, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria, presidente;

Felletti dott. Fausto, vice direttore dell'ufficio regionale, designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Gualtieri dott. Nicola, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Zimbalatti dott. Vincenzo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Nicotera avv. Angelo, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Rotiroti avv. Francesco, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Esposito Tommaso, Costantino Francesco, Pesce Serafino, Carrafa Italo, Ferraro Vincenzo, Riitano Giuseppe, Maruca ing. Mario, De Rosa dott. Gennaro, Corso Mottola Francesco, Prestileo Salvatore e De Virgilio Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Rosato Francesco, Ledda Quirino, Napoli Placido, Signorelli Felice, Afelici geom. Giovanni, De Cicco Carmelo, Cimicata Domenico, Minasi Osvaldo, D'Ippolito Giovanni, Cundari Francesco e Franzè Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Martucci avv. Francesco, Scordo avv. Domenico, Mafrici dott. Arcangelo, Candida comm. Guido e Stranieri avv. Paolo Rocco, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

De Stefano rag. Antonio, Di Gioia rag. Raffaele, Gangemi dott. Paolo, Primavera comm. Giuseppe e Manno comm. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7783)

DECRETO PREFETTIZIO 11 agosto 1971.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1971, n. 37770 Div. 3ª, con il quale il dott. Tommaso Brandolini venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 6 agosto 1971, n. 11813 dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con cui si designa quale componente del consiglio predetto il dott. Michele Bonaccorso in sostituzione del dott. Tommaso Brandolini, dimissionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riguardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Michele Bonaccorso è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Tommaso Brandolini.

Novara, addì 11 agosto 1971

Il prefetto: VILLA

(7992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 379, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 giugno 1969 dal dott. Luigi Catamo, avverso il giudizio di non ammissione all'esame di latino, formulato dal consiglio di classe nei confronti del proprio figlio, Giuseppe Marco Tullio, studente della 3ª classe, sezione *A*, della scuola media «Giovanni Pascoli» di Galatina.

(7997)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 386, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'8 aprile 1969 dalla prof.ssa Giovanna Vizzardelli nata De Prisco, avverso la decisione 22 novembre 1968 n. 29331 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di L'Aquila.

(8001)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione della quota di base per lo zucchero alla Società generale di zuccherifici - Bruxelles

Con decreto ministeriale addì 28 giugno 1971, a seguito di modifica della ragione sociale, la quota di base per lo zucchero di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1970 deve intendersi attribuita alla Società generale di zuccherifici, con sede in Bruxelles, in luogo della S.A. Zuccherificio e raffineria di Pontelongo con sede in Bruxelles.

(8002)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Il dispositivo del decreto ministeriale 12 giugno 1971: «Rettifica del decreto 10 dicembre 1970 relativo alla determinazione, per la provincia di Aosta, delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini della applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 9 luglio 1971, va rettificato nel senso che la retribuzione indicata per la categoria dei braccianti è: «L. 4.230» anzichè: «L. 4.320».

(7978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 30 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,85	614,85	615,60	614,85	614,50	614,80	614,97	614,85	614,85	614,85
Dollaro canadese	607,625	607,625	608,50	607,625	608,10	607,60	607,50	607,625	607,62	607,60
Franco svizzero	154,75	154,75	155 —	154,75	154,50	154,72	154,75	154,75	154,75	154,75
Corona danese	83,935	83,935	83,70	83,935	83,20	83,95	83,93	83,935	83,92	83,93
Corona norvegese	89,38	89,38	89,60	89,38	89,50	89,35	89,40	89,38	89,38	89,40
Corona svedese .	121,68	121,68	121,65	121,68	121,10	121,66	121,62	121,68	121,68	121,70
Fiorino olandese	178,95	178,95	179,10	178,95	178 —	178,97	178,80	178,95	178,95	178,95
Franco belga .	12,768	12,768	12,80	12,768	12,72	12,74	12,765	12,768	12,76	12,76
Franco francese	111,535	111,535	111,83	111,535	111,50	111,55	111,56	111,535	111,53	111,53
Lira sterlina	1519 —	1519 —	1523,75	1519 —	1516 —	1519,10	1522 —	1519 —	1519 —	1519 —
Marco germanico	180,90	180,90	181,28	180,90	180,50	180,90	180,75	180,90	180,90	180,90
Scellino austriaco .	25,10	25,10	25,15	25,10	25,05	25,12	25,125	25,10	25,10	25,10
Escudo portoghese	24 —	24 —	22 —	24 —	22,50	24,05	23,50	24 —	24 —	22,60
Peseta spagnola .	8,87	8,87	8,85	8,87	8,80	8,86	8,865	8,87	8,87	8,85

Media dei titoli del 30 agosto 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,45
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,65
» 5 % (Ricostruzione) .	90,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
» 5 % (Città di Trieste)	91,70
» 5 % (Beni esteri)	89,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,30
» 5,50 % » » 1968-83	88,55
» 5,50 % » » 1969-84	93,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	614,91
Dollaro canadese	607,562
Franco svizzero .	154,75
Corona danese	83,932
Corona norvegese .	89,39
Corona svedese .	121,65
Fiorino olandese	178,875
Franco belga .	12,766
Franco francese	111,547
Lira sterlina . .	1520,50
Marco germanico .	180,825
Scellino austriaco .	25,112
Escudo portoghese	23,75
Peseta spagnola	8,867

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 maggio 1971 al 10 giugno 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 989/71, n. 1026/71, n. 1090/71 e n. 1164/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(I)	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	8,400
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	8,800
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. *in grani interi pilati*, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Finlandia	13,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,599 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Libia	14,250 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,418 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,946 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Ghana, la Guinea portoghese, il Congo (Kinshasa) e il Camerun	16,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	16,450 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Libia	15,250 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,878 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(6593)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 maggio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 891/71, n. 902/71 e n. 1094/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (tabella A):
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 10% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,339
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0,848
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,527
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	2,036
	- - superiore al 65%	2,545

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	4,16
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	4,96
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	5,76
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	5,76
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	5,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(6753)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1129/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	7,219
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	4,463
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,945
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,502
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,831
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,107
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	3,002
11.01 F	Farina di riso	5,261
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	7,219
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	4,463
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,945
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,502
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (5)	6,212
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	4,831
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,261
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (4)	5,781
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	7,000
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2) . . .	5,688
11.02 B IV a)	Avena spuntata	2,652

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (¹)	7,062
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b) (1) (²)	4,502
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (³)	8,750
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (⁴)	4,502
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	2,700
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,000
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,400
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	2,600
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,100
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,781
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,797
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	7,219
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . .	4,463
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,828
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	7,062
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,502
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,520
11.02 E VI	Fiocchi di riso	5,062
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,417
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,863
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	10,089
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,538
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,788
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,819
11.07 B	Malto torrefatto	6,781
11.08 A I	Amido di granturco	0,454

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.08 A II	Amido di riso	1,160
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,376
11.08 A IV	Fecola di patate	0,454
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	0,454
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	4,320
11.09 A II a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	0,564
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,592
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,454
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,592
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,454
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,079
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,079
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,079
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,079
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,079

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia a norma del Regolamento n. 189/66/CEE della stessa restituzione all'esportazione prevista per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(6755)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ventinove posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1971, del Ministero delle Finanze, ha pubblicato in data 18 agosto 1971 il decreto ministeriale 3 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1971, registro n. 40 Finanze, foglio n. 101, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ventinove posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 del 5 luglio 1969.

(7935)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a sessantatre posti di vice esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Le prove scritte del concorso per esami a sessantatre posti di vice esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria indetto con il decreto ministeriale 20 aprile 1970, avranno luogo a Roma, via Girolamo Induno, 4, presso il palazzo degli esami, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1971 con inizio alle ore 8,30.

(8006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4642 in data 18 aprile 1970 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2537 in data 31 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Casale Monferrato e Pozzolo Formigaro hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Gennaro Massimo: Pozzolo Formigaro;

2) Morano Franco: Casale Monferrato (1ª condotta medica centro urbano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, sul Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 13 agosto 1971

(7813) *Il medico provinciale*: FIENO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4600 del 15 settembre 1970, con il quale ha bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dall'ordine dei medici e dal collegio delle ostetriche della provincia di Perugia, nonchè dall'amministrazioni comunali interessate;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, è così composta:

Presidente:

Arezzo prof. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Petrocchi dott. Luigi, vice prefetto della prefettura di Perugia;

Tibidà dott. Antonio, medico provinciale di Arezzo;

Gerli prof. Mario, direttore della clinica ostetrica della Università di Perugia;

Soderi prof. Giuseppe, docente in ostetricia;

Monacelli Adalgisa, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Girolamo Gagliardi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso la clinica ostetrica della Università di Perugia.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento stesso viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 14 agosto 1971

(7812) *Il medico provinciale*: MARCECA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.